

ALLEGATO 5 - DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1988, n. 375.

TABELLE MERCEOLOGICHE - REC

I) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche (esclusi soltanto i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche delle specie ittiche e le carni fresche e congelate delle altre specie animali, le carni di bassa macelleria e le frattaglie).

Ia) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, (compresi il pane, purché preconfezionato all'origine, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche, ed escluse soltanto le carni e frattaglie equine e quelle di bassa macelleria) per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati.

II) Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate (comprese quelle di cui alla tabella V ed escluse quelle equine e di bassa macelleria) - salumi - altri prodotti alimentari a base di carni-uova.

III) Carni e frattaglie di bassa macelleria.

IV) Carni e frattaglie equine: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate.

V) Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e anfibi.

VI) Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati - altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati - olii e grassi alimentari di origine vegetale - uova - bevande, anche alcoliche.

VII) Dolciumi: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati (compresi pasticceria e gelateria).

VIII) Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati (trattasi di tutti i prodotti commercializzati, ad eccezione delle carni e frattaglie equine di cui alla tabella IV e delle carni e frattaglie di bassa macelleria).

IX) Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria - accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi - biancheria intima di qualunque tipo e pregio - calzature e articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio.

X) Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa.

XI) Oggetti preziosi.

XII) Mobili - articoli casalinghi - elettrodomestici - apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio - materiale elettrico.

XIII) Libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi.

XIV) Prodotti altri (trattasi di una o più categorie merceologiche tra quelle non comprese nelle tabelle precedenti).

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1988, n. 375.

“Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio”.

(GU Serie Generale n.204 del 31-08-1988 - Suppl. Ordinario n. 80)

Entrata in vigore del decreto: 15/09/1988

ART. 1 Definizioni)

Agli effetti del presente decreto per “legge” si intende la legge 11 giugno 1971, n. 426; per “registro” il registro degli esercenti il commercio, all’ingrosso e al minuto, la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande di cui all’art. 1 della legge e l’attività ricettiva di cui all’art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217; per “autorizzazione” sia l’autorizzazione alla vendita prevista dalla legge, sia la licenza di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; per “preposto” la persona iscritta nell’elenco di cui all’art. 9 della legge; per “camera di commercio” la camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura; per “somministrazione di alimenti o bevande” il consumo sul posto di tali prodotti; per “stagione” un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio; per “**tabelle merceologiche**” o “**tabelle**” si intendono le **tabelle merceologiche di cui all’allegato 5 al presente decreto**; per “specializzazioni merceologiche” le tabelle merceologiche suindicate o categorie di prodotti oppure, se si tratta di somministrazione di alimenti o bevande, i tipi di pubblici esercizi di cui al successivo art. 32, commi 1 e 2; per “utilizzatori in grande” di cui all’art. 1, n. 1, della legge, le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite ed i loro consorzi, nonché gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attività; per “gestore” di imprese esercenti l’attività ricettiva di cui all’art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, si intende il soggetto al quale l’azienda è stata trasferita perché ne assuma in proprio la gestione per la durata stabilita.

ART. 2 (Formazione e natura del registro)

1. Il registro degli esercenti il commercio all’ingrosso, il commercio al minuto, la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande e l’attività ricettiva, che deve istituirsi presso ciascuna camera di commercio, può essere tenuto in forma di schedario, con schede preventivamente numerate e vidimate, oppure con altre tecniche in uso. La vidimazione è effettuata dal segretario generale della camera di commercio o da un funzionario da lui delegato.

2. Nel registro debbono essere indicati:

- a) nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità dell’iscritto; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale; se la società è soggetta all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione;
- b) data dell’iscrizione nel registro;
- c) attività economica in relazione alla quale è disposta l’iscrizione, distinta e qualificata secondo le disposizioni della legge e del presente decreto;

3. Il registro può essere suddiviso in distinte sezioni secondo i tipi di attività e le specializzazioni merceologiche. In tal caso, se il registro è tenuto in forma di schedario, le schede debbono essere distintamente numerate in ordine progressivo per ciascuna sezione del registro.

4. Di tutti gli iscritti è tenuto un elenco generale in ordine alfabetico, nel quale, accanto al nome o alla denominazione o ragione sociale, sono specificati il tipo di attività (commercio all’ingrosso, commercio al minuto, somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, attività ricettiva), il settore di vendita (alimentare, non alimentare, misto), le specializzazioni merceologiche (tabelle o categorie di prodotti oppure, se si tratta di somministrazione di alimenti o bevande, i tipi di pubblici esercizi di cui al successivo art. 32, commi 1 e 2).

5. Il registro e l’annesso elenco speciale sono pubblici.

6. Il registro è sottoposto a revisione ogni decennio. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato stabilisce le modalità per la revisione.